

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA, IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo dell'Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione (di seguito anche Amministrazione o Agenzia), di cui agli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice civile, nonché il relativo regime di pubblicità e trasparenza, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità per il loro conferimento enucleati dall'art. 7 del D.lgs. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni.

Rientrano pertanto in tale disciplina tutti gli incarichi, con l'eccezione delle fattispecie elencate al primo comma del successivo art. 4, conferiti a persone fisiche per lo svolgimento di attività a contenuto intellettuale da svolgersi personalmente.

Art. 2

Tipologie di incarichi e contenuti

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio
- b) incarichi di ricerca
- c) consulenze
- d) collaborazione

Per quanto concerne gli incarichi di studio, essi consistono in un'attività di indagine, esame ed analisi su uno specifico argomento con la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

Gli incarichi di ricerca consistono in un'attività di approfondimento, previa definizione del programma da parte dell'Amministrazione alla quale dovranno essere rappresentati i risultati conseguiti e le soluzioni individuate.

Le consulenze si sostanziano nelle richieste di parere ad un esperto esterno, idoneo ad orientare la successiva azione dell'Amministrazione.

Gli incarichi di collaborazione consistono nello svolgimento di attività utili per la realizzazione di progetti e interventi da parte dell'Amministrazione da realizzarsi autonomamente da parte di soggetti esterni senza alcun vincolo di subordinazione.

Art. 3
Presupposti di legittimità

Al fine di attribuire legittimamente gli incarichi di cui al precedente articolo 2, l'Agenzia dovrà verificare la ricorrenza dei seguenti presupposti:

- 1) impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno;
- 2) aver reso pubbliche le procedure comparative per il conferimento dell'incarico;
- 3) oggetto della prestazione corrispondente alle competenze attribuite all'Agenzia e riferito ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- 4) oggetto della prestazione coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
- 5) incarico individuale conferito con contratto di lavoro autonomo;
- 6) prestazione di natura temporanea;
- 7) incarico conferito ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, eccetto gli incarichi conferiti a professionisti iscritti in ordini o albi ovvero a soggetti operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica;
- 8) previa determinazione del compenso;
- 9) previa determinazione della durata dell'incarico. L'eventuale proroga è ammessa solo se necessaria per completare il progetto e non dovuta a ritardi imputabili al/alla prestatore/prestatrice, ferma restando la misura del compenso pattuito da rideterminare in maniera proporzionale all'effettiva durata della proroga.

L'accertamento dell'effettiva e concreta impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività da affidare a soggetti esterni è effettuato a cura del Direttore generale o del Direttore amministrativo mediante azione ricognitiva debitamente documentata. In particolare, al manifestarsi dell'esigenza di una prestazione specialistica, il Direttore generale o il Direttore amministrativo, con specifica comunicazione trasmessa ai dipendenti mediante mail all'indirizzo di gruppo diparti@arti.puglia.it nonché mediante pubblicazione intranet nell'area riservata all'accesso dei soli dipendenti rende nota tale esigenza al fine di effettuare tale ricognizione, ad esito della quale, in assenza di personale interno idoneo a svolgere l'incarico prospettato, potrà procedersi con la procedura di affidamento di incarico esterno.

Art. 4
Esclusioni

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento gli incarichi:

- a) conferiti nell'ambito ed ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
- b) relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e di valutazione nonché gli incarichi relativi ai componenti le commissioni di gara e di concorso;
- c) riguardanti prestazioni professionali consistenti in servizi e/o adempimenti obbligatori per legge;



- d) conferiti per la rappresentanza e patrocinio giudiziale dell'Amministrazione nonché per la consulenza tecnica di parte.

È eccezionalmente derogabile il ricorso alle procedure comparative adeguatamente pubblicizzate solo ed esclusivamente con riguardo a:

- 1) procedure comparative andate deserte;
- 2) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (da dimostrarsi in modo inequivocabile);
- 3) assoluta urgenza determinata dall'imprevedibile necessità della prestazione dell'esperto da incaricare in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, tenuto presente che la particolare urgenza deve essere connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico.

Art. 5

Individuazione del fabbisogno

Al manifestarsi dell'esigenza di una prestazione specialistica per la quale, espletato il procedimento di cui al secondo comma dell'art. 3, non sia stata trovata adeguata professionalità all'interno dell'Agenzia, il responsabile di progetto presenta alla direzione amministrativa una richiesta di conferimento di incarico.

In tale richiesta saranno precisati di volta in volta:

- a) oggetto dell'incarico, con il riferimento espresso ai piani e/o ai programmi e/o ai progetti la cui realizzazione è affidata all'Agenzia;
- b) professionalità richiesta;
- c) durata dell'incarico;
- d) quantificazione del livello di impegno da richiedere all'esperto in termini di tempo.

La rilevazione dell'esigenza di una collaborazione specialistica potrà inoltre essere effettuata in via autonoma dal Direttore generale o dal Direttore amministrativo.

Art. 6

Pubblicazione Avviso e procedura comparativa

La procedura comparativa ha avvio con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e concorsi", di uno specifico avviso contenente i seguenti elementi:

- 1) indicazioni del progetto e/o intervento o altro specifico finanziamento sul quale dovrà gravare la spesa;
- 2) oggetto dell'incarico;
- 3) modalità e tempi di selezione, con indicazione della data di scadenza dell'avviso di che trattasi;
- 4) requisiti di partecipazione e criteri di attribuzione dei punteggi;
- 5) durata e luogo di svolgimento dell'incarico;
- 6) natura dell'incarico e relativo compenso;



7) responsabile del procedimento e punto di contatto per informazioni.

L'avviso può eventualmente prevedere l'espletamento di colloquio e/o prove specifiche.

L'avviso avrà una scadenza non inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere secondo quanto sopra riportato mediante pubblicazione sul portale del reclutamento "InPA".

Ai fini dell'individuazione dell'esperto da incaricare sarà effettuata da parte di una commissione esaminatrice all'uopo nominata dal Direttore generale o dal Direttore amministrativo una valutazione comparativa dei *curricula* degli esperti che hanno presentato istanza di partecipazione alla selezione.

La commissione esaminatrice, preso atto delle istanze pervenute e valutato il possesso dei requisiti di partecipazione, assegna ad ogni candidato i punteggi in applicazione dei criteri specificati nell'avviso e al termine della valutazione predispone una graduatoria da scorrere in caso di rinuncia.

Art. 7

Conferimento dell'incarico

L'incarico è conferito dal Direttore generale o dal Direttore amministrativo dell'ARTI con proprio atto e formalizzato con contratto o lettera. L'incarico avrà effetto dal momento in cui il collaboratore avrà fatto pervenire all'Agenzia, debitamente sottoscritta per accettazione, copia del suddetto contratto o della lettera d'incarico, previo rilascio di specifica dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in base alla vigente normativa.

Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il responsabile del progetto che si avvale dell'opera dell'esperto incaricato verifica il corretto andamento della prestazione.

Qualora i risultati delle prestazioni risultino non conformi a quanto richiesto contrattualmente ovvero siano insoddisfacenti rispetto a quanto previsto, l'Amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque, non superiore a novanta giorni ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, l'Amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito,



comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

*Art. 9
Pubblicità*

Del presente Regolamento si dà adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia.

*Art. 10
Trasmissione degli atti*

In esecuzione di quanto disposto dall'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Amministrazione procederà, nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, a trasmettere alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia, per l'esercizio del controllo successivo alla gestione, i relativi provvedimenti aventi importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

La trasmissione dovrà avvenire secondo le modalità all'uopo indicate dalle Linee guida della Sezione regionale di controllo per la Puglia, Parte IV, paragrafo 1.1.

*Art. 11
Obblighi di trasparenza*

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l'Amministrazione, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, pubblica sul proprio sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori", le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il curriculum vitae;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.